



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

ORDINANZA N. 20 DEL 19 APR. 2013

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi per le aree boscate, cespugliate o arborate valida per il territorio comunale per l'anno 2013. Provvedimenti.

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 comma 4 del Decreto legislativo n. 267/2000. T.U.EE.LL.;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81 – *“Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Protezione civile”*;

VISTO l'art. 15 della Legge n. 225/92 *“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”*;

VISTO l'art. 108 della Legge n. 112/98 - *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTA la L.R. n. 17/2006 – *“Disciplina della tutela e dell'uso della costa”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 marzo 2013 n. 195, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 04/04/2013, che si allega al presente provvedimento, con il quale per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2013 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 674 del 11.04.2012, con la quale veniva approvato ai sensi delle leggi n. 353/2000 e L.R. n. 18/2000 il nuovo *“Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività contro gli incendi boschivi 2012-2014”* della Regione Puglia;

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce;

VISTO CHE, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti arbusti di ogni genere oltre e prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

CONSIDERATO che l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, prevede: *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*.

CONSIDERATA la sussistenza potenziale di pericoli per la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, in ragione del sopraggiungere della stagione estiva che integra maggiormente il bisogno di misure cautelative;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. Puglia n. 674 del 11.04.2012, con la quale veniva approvato ai sensi delle

leggi n. 353/2000 e L.R. n. 18/2000 il nuovo *“Piano di prevenzione, prevenzione e lotta attività*

contro gli incendi boschivi 2012-2014” della Regione Puglia;

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria

dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce;

ORDINA

1. Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolti o a riposo di attivare entro il 30 giugno 2013, le necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la realizzazione di fasce protettive di larghezza non inferiore a metri 15 (quindici) lungo tutto il perimetro del fondo (tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti), unitamente alla pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile;

2. E' fatto obbligo a tutti i cittadini, soggetti, Enti, società, Consorzi ecc. del territorio Comunale di rispettare quanto previsto e stabilito nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 marzo 2013 n. 195, in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento e di cui fa parte integrante e sostanziale;

Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 1. della presente ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500.00 estinguibile con le modalità previste dalla legge 689/81.

Le infrazioni alle altre disposizioni della presente ordinanza sono punite a norma di quanto previsto nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 02 maggio 2012 n. 335. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 68 del 10 maggio 2012.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- 1515 COMANDO CORPO FORESTALE
- 115 VIGILI DEL FUOCO
- 0831/995959- 0831/997235 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Al sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia. L'inottemperanza della presente ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti.

DISPONE

Che alla presente ordinanza, oltre che essere affissa all'albo pretorio, sia data ampia diffusione attraverso mass-media locali e sito web del Comune.

Dalla Residenza Municipale addì **19 APR. 2013**

IL SINDACO

Vittorio Zizza

Firmato

